

4/2012



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO

Normativa Regolamenti

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16 (in G.U. n. 52 del 02 marzo 2012) – Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

DECRETO 31 ottobre 2011 (in G.U. n. 52 del 02 marzo 2012) – Proroga, per l'anno 2011, dei benefici per le assunzioni di cui all'articolo 2, commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 11 novembre 2011, n. 236 (in G.U. n. 56 del 07 marzo 2012) – Definizione ed individuazione dei clienti professionali pubblici, criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e relativa procedura di richiesta ai sensi dell'articolo 6, comma 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2012, n. 18 (in G.U. n. 57 del 08 marzo 2012) – Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2012, n. 19 (in G.U. n. 57 del 08 marzo 2012) – Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - DECRETO 2 marzo 2012, (in G.U. n. 59 del 10 marzo 2012) – Avviso per la presentazione di idee progettuali per «Smart Cities and Communities and Social Innovation».

MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 15 febbraio 2012, (in G.U. n. 64 del 16 marzo 2012) - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - DECRETO 7 novembre 2011, (in G.U. n. 65 del 17 marzo 2012) - Elenco dei soggetti beneficiari di agevolazioni di cui all'art. 14, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 14 marzo 2012, (in G.U. n. 66 del 19 marzo 2012) - Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 concernente l'Aiuto alla crescita economica (Ace).

MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 15 febbraio 2012, n. 23 - (in G.U. n. 67 del 20 marzo 2012) - Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario».

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - DELIBERAZIONE 6 dicembre 2011 - (in G.U. n. 67 del 20 marzo 2012) - Programma statistico nazionale 2011-2013. Aggiornamento 2012-2013. (Deliberazione n. 92/2011).

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - DELIBERAZIONE 6 dicembre 2011 - (in G.U. n. 67 del 20 marzo 2012) - Piccole e medie Opere nel Mezzogiorno. Assegnazione di risorse e utilizzo delle economie di gara. (Deliberazione n. 89/2011).

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 febbraio 2012 (in G.U. n. 68 del 21 marzo 2012) - Nomina del Comitato dei Garanti di cui agli articoli 8, comma 2, delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2011, nn. 3973 e 3974.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 3 febbraio 2012, n. 26 – (in G.U. n. 70 del 23

marzo 2012) - Regolamento riguardante le modalita' di accesso al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE).

DECRETO-LEGGE 24 marzo 2012, n. 29 26/03/2012 (in G.U. n. 71 del 24 marzo 2012) - Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

LEGGE 24 marzo 2012, n. 27 (in G.U. n. 71 del 24 marzo 2012- Suppl. Ordinario n.53) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 (in G.U. n. 71 del 24 marzo 2012 - Suppl. Ordinario n.53) - Testo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (in Supplemento ordinario n. 18/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2012), coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'».

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DECRETO 10 agosto 2011 - (in G.U. n. 78 del 2 aprile 2012) - Turn over del personale degli Enti di ricerca.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DECRETO 7 febbraio 2012 (in G.U. n. 79 del 3 aprile 2012) - Individuazione delle strutture e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonche' rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e terza.

LEGGE 4 APRILE 2012, N. 35 (in G.U. n. 82 del 6 aprile 2012) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 9 FEBBRAIO 2012, N. 5 (in GU n. 82 del .4.2012 - Suppl. Ordinario n.69) Testo del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2012), coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in

materia di semplificazione e di sviluppo.».

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DECRETO 11 novembre 2011 - (in G.U. n. 83 del 7 aprile 2012) - Equipollenza delle lauree specialistiche/magistrali delle classi 7/S Biotecnologie agrarie - LM-7 Biotecnologie agrarie alle lauree specialistiche/magistrali delle classi 6/S Biologia - LM-6 Biologia, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici in ambito medico-sanitario.

Circolari e Direttive

AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - Provvedimento 1 marzo 2012 - Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - DELIBERAZIONE 1 marzo 2012, n. 85 - Autorizzazione generale al trattamento di dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - PROVVEDIMENTO 23 marzo 2012, n.11 - Modifica al regolamento di organizzazione e funzionamento.

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE - DELIBERAZIONE 16 marzo 2012 - Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento.

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE - DELIBERAZIONE 23 marzo 2012 - Determinazione della misura, dei termini e delle modalita' di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2012, ai sensi dell'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Comunicato del 27.03.2012 - (in G.U. n. 83 del 7 aprile 2012)- Interpretazione autentica dell'art. 1 dell'accordo collettivo quadro del 24 settembre 2007.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 12 gennaio 2012 - (in G.U. n. 85 del 11 aprile 2012)- Modifiche agli articoli 1, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, concernente l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza

da parte delle pubbliche amministrazioni.

Giurisprudenza

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - sentenza 23 febbraio 2012, n. 1042 - Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento - Regolarizzazione e integrazione documentale - Mancata indicazione dei titoli - Insanabilità della domanda.

L'indicazione dei titoli in un concorso pubblico è elemento indefettibile della domanda di partecipazione, la cui mancata menzione da parte del candidato non può in alcun modo essere sanata da un'indicazione fornita successivamente alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda anche nel caso in cui i titoli in questione siano in possesso dell'Amministrazione. In tale ultima ipotesi devono essere sempre indicati gli estremi dei titoli e le certificazioni versate nel proprio fascicolo personale.

La successiva indicazione non costituirebbe "mera regolarizzazione" della domanda, che è consentita, bensì "integrazione" della stessa, vietata in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della "par condicio" dei candidati. Le opportunità di regolarizzazione, chiarimento o integrazione documentale, invero, non possono mai tradursi in "aggiustamento postumo" ovvero in espediente per eludere le conseguenze previste dalla legge o dal bando o per ovviare ad irregolarità non sanabile ascrivibili alla negligente inosservanza di prescrizioni tassative imposte a tutti i concorrenti.

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO - sentenza 21 marzo 2012, n. 4476 - Contratti di collaborazione coordinata e continuativa prorogati nel tempo - elementi indefettibili per la trasformazione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

In tema di riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonostante l'originario nomen juris attribuito dalle parti al rapporto (contratti di co.co.co. e contratti a progetto, succedutisi senza soluzione di continuità per oltre sei anni), la Cassazione ha ribadito e confermato che occorre accertare il concreto atteggiarsi del rapporto, ovvero il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, a nulla valendo il "nomen juris" utilizzato dalle parti per la qualificazione del rapporto di lavoro.

Per l'effetto, una volta accertato, nel concreto atteggiarsi del rapporto, il vincolo di soggezione del lavoratore con

inserimento nell'organizzazione aziendale, non assume rilevanza contraria la "non continuità" della prestazione, né la mancata osservanza di un preciso orario e neppure la forma della retribuzione.

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE - SEZ. LAVORO - sentenza 14 marzo 2012, n. 4061 - Procedimenti disciplinari - sospensione cautelativa.

Questione oggetto della decisione è il diritto alla retribuzione per il dipendente che non abbia eseguito la sua prestazione per essere stato cautelativamente sospeso a causa di procedimento penale, alla luce dell'art. 27, comma 7, del C.C.N.L. - Comparto ministeri del 16 maggio 1995, che ha disposto che quanto corrisposto a titolo di indennità al pubblico impiegato nel periodo di sospensione cautelare dal servizio, deve essere conguagliato con quanto dovuto se il lavoratore fosse rimasto in servizio solo in caso di proscioglimento del dipendente dal procedimento penale con formula piena e perciò non necessariamente in caso di proscioglimento per prescrizione, come nel caso di specie.

La Corte ha risolto la questione alla stregua delle norme del codice civile in materia di effetti patrimoniali sfavorevoli, conseguenti alla mancata esecuzione della prestazione lavorativa che prevedono: a) qualora la mancanza della prestazione sia imputabile al lavoratore, questi perde il diritto alla retribuzione (art. 1460 c.c.) e deve risarcire l'eventuale danno sopportato dal datore di lavoro (art. 1218 c.c.); b) qualora la mancanza della prestazione sia imputabile al datore di lavoro, creditore in mora, questi dovrà risarcire il danno sopportato dal lavoratore (art. 1207 c.c.), eventualmente nella misura delle retribuzioni da lui perdute; c) fatti impeditivi della prestazione, non imputabili a nessuna delle due parti del rapporto di lavoro (forza maggiore factum principis), vengono talvolta considerati ed espressamente disciplinati dal legislatore che, discrezionalmente, distribuisce il rischio (artt. 2110 e 2111 c.c.).

Nel caso di specie la lacuna di previsione del contratto collettivo che non dispone al di fuori del caso di proscioglimento con formula piena, deve essere colmata in sede di interpretazione-applicazione da parte dell'Amministrazione che, definito il procedimento penale, deve valutare, in sede di procedimento disciplinare, la condotta dell'imputato nei suoi elementi oggettivi e soggettivi.

L'eventualità che il giudizio disciplinare porti l'impiegato alla perdita definitiva degli assegni, per il periodo eccedente la durata della punizione, comporta che la misura cautelare si trasforma in parte qua in sanzione disciplinare pecuniaria. Ciò comporta la non retroattività della previsione del contratto collettivo, ossia la non applicabilità agli illeciti disciplinari anteriori alla sua entrata in vigore, in quanto la stessa innova rispetto alla

precedente art. 96 del D.P.R. n. 3 del 1957, che permetteva il conguaglio in tutti i casi di proscioglimento disciplinare.

CORTE DI CASSAZIONE - ordinanza interlocutoria n. 2476 del 21 febbraio 2012 -(Sezione Seconda Civile) Avvocati – Liquidazione Onorari – Ricorso al Capo dell’Ufficio – Giudice Collegiale o monocratico.

E’ stata rimessa alle Sezioni Unite la questione – su cui si è ravvisato un contrasto fra le sezioni semplici, ove la domanda sia stata proposta in via monitoria – se il ricorso proposto dall’avvocato per la liquidazione del suo onorario debba essere deciso dal Tribunale in composizione collegiale, ai sensi della lettera dell’art. 29 della L. 13 giugno 1942, n. 794, e discende dalla natura camerale del procedimento, oppure dal giudice monocratico, atteso che la controversia non rientra fra i giudizi con riserva di collegialità, di cui all’art. 50-bis cod. proc. Civ.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - sentenza 23 febbraio 2012, n. 1042 - Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento - Regolarizzazione e integrazione documentale – Mancata indicazione dei titoli - Insanabilità della domanda.

L’indicazione dei titoli in un concorso pubblico è elemento indefettibile della domanda di partecipazione, la cui mancata menzione da parte del candidato non può in alcun modo essere sanata da un’indicazione fornita successivamente alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda anche nel caso in cui i titoli in questione siano in possesso dell’Amministrazione. In tale ultima ipotesi devono essere sempre indicati gli estremi dei titoli e le certificazioni versate nel proprio fascicolo personale.

La successiva indicazione non costituirebbe “mera regolarizzazione” della domanda, che è consentita, bensì “integrazione” della stessa, vietata in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della “par condicio” dei candidati. Le opportunità di regolarizzazione, chiarimento o integrazione documentale, invero, non possono mai tradursi in “aggiustamento postumo” ovvero in espediente per eludere le conseguenze previste dalla legge o dal bando o per ovviare ad irregolarità non sanabile ascrivibili alla negligente inosservanza di prescrizioni tassative imposte a tutti i concorrenti.

TAR CAMPANIA NAPOLI SEZ. II 6/4/2012 N. 1701

- 1. Aggiudicazione definitiva – Obbligo di comunicazione anche a coloro che hanno impugnato il bando entro il termine di cinque giorni- La scadenza del termine di cinque giorni esclude per l’Amministrazione l’onere di verifiche successive per appurare ulteriori impugnative;**
- 2. Bando di gara - Provvedimento di esclusione –**

Condizione di procedibilità della relativa impugnazione- Onere di impugnazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva

Ad avviso del Collegio l’amministrazione che, in forza della disposizione di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 53 del 2010- art. 79, comma 5 lett. a) del d.lgs. 163 del 2006, è tenuta ad effettuare la comunicazione “tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni”, non può ritenersi obbligata, successivamente alla scadenza di tale termine, ad effettuare verifiche ulteriori per appurare se medio tempore siano state proposte nuove impugnative.

Dall’art. 79, comma 5 del codice degli appalti – ispirato alla ratio di assicurare certezza dei termini anche con una funzione acceleratoria del contenzioso – non è, infatti, desumibile la sussistenza di tale obbligo di verifica successiva, gravando, invece, sugli interessati l’onere di tempestiva impugnazione del provvedimento di aggiudicazione

2. Conformemente all’orientamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio, l’impugnazione del bando o dell’atto di esclusione è improcedibile nel caso di mancata impugnazione dell’aggiudicazione, in ragione del carattere inoppugnabile del provvedimento finale, attributivo dell’utilitas all’aggiudicatario (cfr. Cons. St. n. 1948/07; n. 2846/2006; n. 4268/2007; n. 785/2002).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V 5/4/2012 N. 2007

- 1. Gara d’appalto - Ritiro in autotutela - Obbligo di comunicazione di avvio del procedimento al destinatario dell’aggiudicazione provvisoria - Non sussiste**
- 2. Gara d’appalto - Aggiudicazione provvisoria - Revoca - Obbligo di indennizzo - Ex art. 21-quinquies l. n. 241/1990 - Non sussiste**

1. La stazione appaltante che si determini al ritiro, in sede di autotutela, di una gara d’appalto, non è tenuta a darne previa comunicazione, ex art. 7, l. 7.8.1990, n. 241, al destinatario dell’aggiudicazione provvisoria, trattandosi di atto endoprocedimentale interno alla procedura di scelta del contraente, per sua natura inidoneo, al contrario dell’aggiudicazione definitiva, ad attribuire in modo stabile il bene della vita ed ad ingenerare il connesso legittimo affidamento che impone l’instaurazione del contraddittorio procedimentale (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 23.6.2010, n. 3966; 12.2.2010, n. 743).

2. L’obbligo generale di indennizzo dei pregiudizi arrecati ai soggetti interessati in conseguenza della revoca di atti amministrativi, di cui all’art. 21-quinquies della legge 7.8.1990, n. 241, sussiste esclusivamente in caso di revoca di provvedimenti definitivi e non anche in caso di revoca di atti ad effetti instabili ed interinali, quale l’aggiudicazione provvisoria (Cons. Stato, sez. VI, 17.3.2010, n. 1554).

TAR CAMPANIA NAPOLI SEZ. I 3/4/2012 N. 1555

Procedimenti di evidenza pubblica- Lex specialis- Obbligo di applicazione incondizionata delle relative clausole- Principio di imparzialità.

In occasione dell'espletamento dei procedimenti di evidenza pubblica, la stazione appaltante è tenuta ad applicare in modo incondizionato le clausole inserite nella lex specialis in ordine ai requisiti di partecipazione ovvero alle clausole di esclusione, atteso che il formalismo che caratterizza la disciplina delle procedure di gara risponde, per un verso, ad esigenze pratiche di certezza e celerità e, per altro verso, alla necessità di garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa e la parità di condizioni tra i concorrenti; ne discende che alla stazione appaltante non residua alcuno spazio per valutazioni di carattere discrezionale sulla ricorrenza dei presupposti di carattere soggettivo od oggettivo come predeterminati dal bando, essendo quelli, e non altri, funzionali alla realizzazione dell'interesse pubblico che deve essere perseguito attraverso la procedura selettiva (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 settembre 2007 n. 4644; TAR Campania Napoli, Sez. I, 8 ottobre 2008 n. 13730; TAR Lazio Roma, Sez. I, 4 luglio 2007 n. 5989).

Inoltre, proprio il rispetto dei principi di imparzialità e di par condicio impone alla stazione appaltante di attenersi rigidamente al criterio formale-letterale nella interpretazione delle clausole escludenti della lex specialis, risolvendosi ogni esegesi di tipo sostanzialistico in un implicito attentato ai suddetti principi; al limite, è possibile ammettere un'interpretazione che consenta la più ampia ammissione degli aspiranti concorrenti solo in presenza di una equivoca formulazione della disciplina di gara.

ORDINANZA CONSIGLIO DI STATO SEZ. V 31/3/2012 N. 1886

Gara d'appalto - Requisiti Speciali - Verifica sull'aggiudicatario e secondo classificato ex art. 48, comma 2, D. Lgs. 163/2006. Termine dieci giorni - Natura ordinatoria - sollecitatoria.

E' da ritenere, in linea generale, che il termine per comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 48, comma 2, del decreto n. 163 del 2006 con riferimento all'aggiudicatario e al secondo graduato abbia carattere ordinatorio-sollecitatorio, a differenza del termine stabilito dal comma 1 del medesimo art. 48, concernente la verifica a campione delle imprese offerenti sorteggiate, che ha natura perentoria, apparendo di diversa intensità e funzionalità procedimentale, in rapporto ai differenziati interessi pubblicistici tutelati nelle diverse fasi, le esigenze di speditezza procedimentale sulle quali si fonda la richiesta prevista dall'art. 48, comma 1 (correlata a una necessità di sollecitudine procedimentale, per dir così, più pregnante), rispetto alla stessa richiesta fatta all'aggiudicatario e al secondo graduato nel momento di

cui al comma 2 (vale a dire al termine delle operazioni di gara).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI 28/3/2012 N. 1843

Gara d'appalto - Dichiarazione condanne subite - Soggetti tenuti a rendere la dichiarazione - soggetti muniti di poteri di rappresentanza - estensione a tutti i soggetti dotati di poteri così ampi da potersi considerare autonomi nell'ambito del settore di competenza.

Per le società e gli enti l'obbligo di dichiarare l'assenza del c.d. "pregiudizio penale" concerne tutti i soggetti, in atto muniti dei poteri di rappresentanza, anche institoria o vicaria, ovvero il direttore tecnico, nonché tutti i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del bando, indipendentemente dalla circostanza che non abbiano materialmente speso i loro poteri nella specifica gara.

Del pari, l'uso della particella disgiuntiva "o" nel testo della norma, rende chiaro che il potere di rappresentanza non è condizione necessaria ad integrarne l'applicabilità, che concerne invece, i soggetti muniti di tale potere e il direttore tecnico, quest'ultimo enucleato dall'ambito dei soggetti che rappresentano l'impresa.

La ratio della norma è, infatti, quella di tutelare il buon andamento dell'azione amministrativa per evitare che l'amministrazione entri in contatto con soggetti privi di affidabilità morale e professionale; pertanto, la disposizione va interpretata nel senso che impone di estendere l'accertamento del possesso del requisito della moralità professionale in capo a qualsiasi persona fisica che sia dotata di poteri così ampi da potersi considerare autonomi, nell'ambito del settore di competenza. In altri termini, occorre avere riguardo alle funzioni sostanziali del soggetto, più che alle qualifiche formali, altrimenti la ratio legis potrebbe venire agevolmente elusa e dunque vanificata.

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI 27/3/2012 N. 1800

1. Gara d'appalto - Offerte anomale- Procedimento di verifica- Garanzia del sistema di libera concorrenza del mercato

2. Gara d'appalto - Annullamento aggiudicazione- Comporta la caducazione degli effetti negoziali del contratto successivamente stipulato

1. La giurisprudenza amministrativa è ormai costante nell'affermare che il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta è finalizzato a consentire che gli appalti vengano affidati ad un prezzo che consenta un adeguato margine di guadagno per le imprese, nella convinzione che le acquisizioni in perdita portino gli affidatari ad una negligente esecuzione, oltre che ad un probabile contenzioso. Inoltre, tale forma di dumping finirebbe con l'alterare il sistema di libera concorrenza del mercato, permettendo la sopravvivenza alle sole imprese fornite di

maggiori risorse economiche, che possono consentirsi contratti in perdita.

2. E' noto che prima dell'entrata in vigore del codice di procedura di cui al d.lgs. n. 104 del 2010, la stretta consequenzialità tra l'aggiudicazione della gara pubblica e la stipula del relativo contratto comportava la caducazione degli effetti negoziali del contratto successivamente stipulato, per effetto dell'annullamento degli atti del procedimento di scelta del contraente, stante la preordinazione funzionale tra gli uni e l'altro (Cons. Stato, sez. V, 4 gennaio 2011, n. 11).

Infatti il contratto non ha una autonomia propria ed è destinato – sotto il profilo pubblicistico - a subire gli effetti del vizio che affligge il provvedimento cui è inscindibilmente collegato, restando caducato a seguito dell'annullamento degli atti che ne hanno determinato la sottoscrizione.

TAR LOMBARDIA BRESCIA SEZ. II 26/3/2012 N. 530
Gara d'appalto – Lex Specialis – Prescrizioni – Offerta Economica – Allegazione – Copia documento riconoscimento sottoscrittore – Non può essere prescritta a pena di esclusione.

La stazione appaltante chiedendo una sottoscrizione leggibile e la fotocopia del documento di identità intende evitare dubbi e contestazioni sulla provenienza dell'offerta economica. Questo è un obiettivo per se legittimo e certamente perseguibile applicando in via analogica l'art. 38 comma 3 del DPR 445/2000, pur essendo tale norma riferita in via diretta alle istanze e alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e non alle dichiarazioni di volontà negoziali a cui appartiene l'offerta economica; tuttavia l'utilizzo delle semplificazioni del DPR 445/2000 può avvenire unicamente in bonam partem, ossia a vantaggio del concorrente e ai fini della conservazione dell'offerta economica. La stazione appaltante è infatti legittimata a sanzionare con l'esclusione soltanto l'incertezza assoluta sulla provenienza dell'offerta. Non può quindi essere perseguito il risultato della certezza assoluta (con aggravio di adempimenti e formalismi) ma solo quello della ragionevole certezza, che è sufficiente a evitare l'incertezza assoluta.